



# **Comune di Tarquinia**

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DELL'ENTE**

**Approvato con deliberazione di Consiglio n. 39 del 30.05.2009  
Modificato con deliberazione commissariale di Consiglio n.34 del 22.11.2018**

## **Art. 1 – Disciplina della materia e ammissibilità incarichi.**

- Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni all'Ente per il patrocinio legale dell'amministrazione, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione.
- Gli incarichi conferiti a professionisti esterni all'Ente relativi alla richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinata a sfociare in un parere legale, è disciplinata dall'art.1bis, comma 4bis del "Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa redatto ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs n. 165/2001, e s.m.i., e dell'art. 110, comma 6 del d.lgs n. 267/2000", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 496 del 30/12/2008.
- L'attività dell'Amministrazione è volta a garantire uniformità alle procedure adottate nel rispetto dei principi generali di imparzialità, di economicità, di trasparenza e delle pari opportunità.

### **Art. 1-bis**

- *L'amministrazione comunale, in alternativa al conferimenti di singoli incarichi professionali esterni per il patrocinio legale dell'ente, stabilisce di procedere all'affidamento della gestione del contenzioso, in modo continuativo o periodico, conformemente alle previsioni dell'art.140 e dell'allegato IX del Codice dei contratti pubblici, in favore di professionisti singoli o associati che siano dotati della necessaria qualificazione professionale in relazione agli ambiti di attività previsti.<sup>1</sup>*

## **Art. 2 – Albo degli Avvocati.**

- Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature ( civile, penale, amministrativa,tributaria, contabile e costituzionale), la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandata al Responsabile del Servizio Contenzioso.
- L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:
  1. Autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. m. ed i., di iscrizione all'Albo Professionale e che non sussistano cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
  2. Curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni.
  3. Dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento.
  4. Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza

---

<sup>1</sup> Articolo aggiunto con deliberazione commissariale con poteri di Consiglio n.34 del 22.11.2018

di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense.

- L'iscrizione all'Albo o il suo diniego è disposta dal responsabile del Servizio Contenzioso e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni caso aggiornamento dei loro curricula.
- L'iscrizione è soggetta a revisione annuale.
- L'ufficio del contenzioso cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui all'art. 8 del presente regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

### **Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo.**

- Possono ottenere l'iscrizione all'Albo gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo Professionale.
- Non possono essere iscritti i professionisti che si trovano nelle condizioni di non contrattare con la pubblica Amministrazione a norma di legge.

### **Art. 4 – Affidamento degli incarichi agli iscritti all'Albo.**

- A seguito dell'autorizzazione alla resistenza in giudizio o deliberazione di avvio di un provvedimento di azione, disposta con atto della Giunta Comunale, il Responsabile del Servizio Contenzioso, a conclusione di un procedimento dell'Ufficio Contenzioso, individuerà il legale da incaricare in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico nel rispetto dei principi che seguono, mediante atto determinativo.
- L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto dei seguenti principi:
  1. principio di rotazione tra gli iscritti all'albo;
  2. iscrizione all'Albo Professionale da almeno due anni;
  3. foro di competenza ed esperienze risultanti dal curriculum;
  4. casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti;
  5. nel momento di accettazione dell'incarico da parte del professionista dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione al Codice Deontologico Forense.
- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare incarichi professionali a soggetti non inclusi nell'elenco ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario, in funzione della specificità dell'incarico stesso, per la particolare professionalità richiesta o per esigenze derivanti da incompatibilità legate alle vigenti norme di legge. In questi casi la deliberazione dovrà essere congruamente motivata, con espressa indicazione delle ragioni per cui si ricorre all'affidamento fiduciario dell'incarico.
- Per gli incarichi in cui sia previsto il pagamento di una parcella di valore pari o inferiore ad € 4.000,00 (quattromila), l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad un

affidamento diretto a soggetti iscritti nell'albo, nel rispetto di un complessivo principio di rotazione.

- Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per terzi pubblici o privati.
- Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Comunale di Tarquinia.
- Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio, in tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

## **Art. 5 – Condizioni**

- L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere le seguenti condizioni:
  1. l'indicazione del valore della causa che dovrà essere sempre determinato;
  2. nel caso in cui sia indeterminato, il valore verrà concordato con il Responsabile del Servizio Contenzioso, sentito il Responsabile competente per materia;
  3. il riconoscimento degli onorari al professionista esterno deve tener conto dei minimi tabellari fissati dalla tariffa professionale forense;
  4. l'ammontare complessivo o presunto della parcella che dovrà essere allegata e la somma che dovrà essere corrisposta a titolo di acconto per spese ed onorario, che non dovrà superare il 20% del valore totale. Per gli incarichi nei quali le competenze professionali non superano l'importo complessivo di €. 4.000,00, non si dà luogo ad acconti.
  5. l'obbligo del legale incaricato di aggiornare costantemente l'Ente sullo stato in generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere.

## **Art. 6 – Registro degli incarichi**

- L'Ufficio contenzioso provvederà alla tenuta del registro degli incarichi legali nel quale devono essere indicati i seguenti dati:
  1. generalità del professionista/i
  2. albo di iscrizione professionale
  3. oggetto
  4. estremi dell'atto
  5. importo del compenso preventivato e liquidato al professionista/i.

## **Art. 7 – Cancellazione dall'Albo**

- Il Responsabile del Servizio Contenzioso dispone la cancellazione dall'Albo dei professionisti o degli studi associati che:

1. abbiano perso i requisiti di iscrizione;
2. abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
3. non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
4. siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

## **Art. 8 – Pubblicità**

- Per l'iscrizione nell'Albo, che può avvenire in ogni tempo, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'albo pretorio, sul portale Web comunale, ed informazione all'ordine professionale.
- L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.
- L'attivazione dell'Albo verrà comunicato con avviso pubblico.

## **Art. 9 – Diritto di accesso.**

- Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge e dal Regolamento Comunale.

## **Art. 10 – Incarichi professionali a legali in servizio nell'Ente.**

- Ove esistano, nell'ambito del personale in servizio, figure professionali in possesso dei requisiti di legge per assicurare il patrocinio dell'Ente, è possibile conferire incarico, a condizione che la materia del contenzioso da trattare sia compatibile con le competenze specifiche del funzionario nonché con i carichi di lavoro dello stesso.

## **Art. 11 – Deroghe al Regolamento**

- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare incarichi professionali a soggetti non inclusi nell'elenco ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario, in funzione della specificità dell'incarico stesso, per la particolare professionalità richiesta o per esigenze derivanti da incompatibilità legate alle vigenti norme di legge. In questi casi la deliberazione dovrà essere congruamente motivata, con espressa indicazione delle ragioni per cui si ricorre all'affidamento fiduciario dell'incarico.
- Inoltre, per gli incarichi in cui sia previsto il pagamento di una parcella di valore pari o inferiore ad €. 4.000,00 (quattromila), l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad un affidamento diretto a soggetti iscritti nell'albo, nel rispetto di un complessivo principio di rotazione.

## **Art. 12 – Norme di rinvio**

- Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice deontologico forense.

